

Bruxelles, 13.12.2021  
COM(2021) 783 final

2021/0412 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale di associazione"), in merito alla prevista adozione di una raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-AP.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo interinale di associazione**

L'accordo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a nome dell'Autorità palestinese ("l'accordo") del 1997 costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese (AP). L'accordo prevede l'accesso in esenzione da dazi ai mercati dell'UE per i prodotti industriali palestinesi e l'eliminazione graduale dei dazi sulle esportazioni dell'UE verso la Palestina\* nell'arco di cinque anni. Ai sensi dell'articolo 1, l'accordo mira a:

- istituire un contesto adeguato per un ampio dialogo che consenta lo sviluppo di strette relazioni tra le parti;
- creare le condizioni necessarie per una progressiva liberalizzazione degli scambi;
- promuovere lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti tramite il dialogo e la cooperazione;
- contribuire allo sviluppo socioeconomico della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;
- incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità economica e sociale;
- promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1997.

#### **2.2. Comitato misto**

Il comitato misto, istituito dall'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, è abilitato a prendere decisioni nei casi previsti nell'accordo, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi ivi enunciati. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno dall'UE e dall'Autorità palestinese alle condizioni stabilite dal regolamento interno e si riunisce almeno una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono su iniziativa del suo presidente.

#### **2.3. Atto previsto del comitato misto**

Il comitato misto deve adottare una raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-AP ("atto previsto"). A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, la raccomandazione sarà adottata mediante procedura scritta.

---

\* Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

La finalità dell'atto previsto è prorogare di tre anni la validità del piano d'azione UE-AP onde garantire la prosecuzione della cooperazione tra le due parti. L'atto previsto vincolerà le parti a norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, che prevede che il comitato misto possa prendere decisioni e formulare le opportune raccomandazioni.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione che l'Unione europea dovrà adottare nel comitato misto istituito dall'accordo interinale di associazione in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP si basa sul testo della raccomandazione allegata alla presente decisione.

Entrambe le parti hanno confermato a più riprese la ricchezza e la vitalità delle relazioni tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese e il loro pieno impegno a favore dello sviluppo continuo di queste ultime in tutti i settori di interesse reciproco.

La proroga del piano d'azione è dunque nell'interesse delle parti.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>1</sup>.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo interinale di associazione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto prorogherà di tre anni l'attuale piano d'azione UE-PA.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo interinale di associazione adottato sulla base degli attuali articoli 207 e 209 TFUE e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è costituita pertanto dagli articoli 207 e 209 TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere gli articoli 207 e 209 TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto modificherà la durata del piano d'azione UE-PA e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente al regolamento interno del comitato misto UE-PA.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione ("accordo") tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, è stato concluso dall'Unione con decisione del Consiglio il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) Le parti convengono che l'attuale piano d'azione continua a rispecchiare il partenariato privilegiato tra l'UE e l'AP e a sostenere l'attuazione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione.
- (3) A norma dell'articolo 63 dell'accordo, il comitato misto ha il potere di prendere decisioni e può formulare adeguate raccomandazioni.
- (4) Il comitato misto deve adottare la raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP mediante procedura scritta.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
- (6) La proroga di tre anni del piano d'azione offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano

d'azione UE-AP nell'ambito della PEV si basa sul progetto di raccomandazione del comitato misto accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*